

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di ripristino ambientale di una ex-cava sita in Località Fosso Bianco di Campovalano nel Comune di Campli (TE)
Ditta richiedente: Zeno S.a.s. di Vanarelli Michelangelo e C.
Determina di autorizzazione al ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 06/01/2025, acquisita in pari data al prot. regionale n.1782-1783, con cui la Ditta Zeno S.a.s. di Vanarelli Michelangelo e C., avente sede legale in Via del Monte n.2 nel Comune di Campli (TE) – P.IVA 00817850670, ha richiesto l’autorizzazione al ripristino ambientale della ex-cava sita in Località Fosso Bianco di Campovalano nel Comune di Campli (TE)”, individuata catastalmente dalle Particelle nn. 4-5-6-7-8-158-165-166-226-227 del Foglio di mappa n. 57;

RICHIAMATO il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4429/2024 del 05/12/2024, che esprime parere favorevole al succitato progetto, prescrivendo che “il materiale indicato nelle tavole come deposito fanghi, prima della sua movimentazione, dovrà essere analizzato al fine di verificare il rispetto dei valori di CSC di cui al Titolo V alla Parte Quarta al D. Lgs.152/06 e s.m.i.”;

PRESSO ATTO delle sopra richieste attività di campionamento del terreno, eseguite nel corso del sopralluogo del 29/01/2025 esperito alla presenza dei tecnici funzionari dell’Ufficio regionale Risorse Estrattive, del Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Campli e del legale rappresentante della Ditta richiedente, tramite prelievo da n.2 trincee della profondità di 3÷4 metri, realizzate presso l’area di cava, i cui risultati analitici, trasmessi dalla Ditta in data 24/02/2025 (rif.to prot. RA n.

74523/25 del 25/02/2025), hanno attestato il rispetto delle CSC di Legge di cui alla Tab.1 Col.A dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i. (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale);

PREMESSO che in data 04/03/2025, con nota Prot. n. 0085725/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all'approvazione del progetto in istanza;

PRESO ATTO delle seguenti osservazioni pervenute nell'ambito della Conferenza di Servizi da parte della Provincia di Teramo, Settore Valorizzazione e Tutela Ambientale Sub Ambito Territoriale, Acqua e Rifiuti e in particolare:

- della nota acquisita al Prot. regionale n. 93184/25 del 07/03/2025, con cui ha comunicato che:
 - “i fanghi sono classificati rifiuti speciali”;
 - “la Ditta, per l'utilizzo dei sopra citati rifiuti (fanghi) per il ripristino ambientale dell'area di cava dovrà preliminarmente presentare la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/06 s.m.i. [...]”;
- della nota acquisita al Prot. regionale n. 156767/25 del 14/04/2025, con cui ha comunicato che “i fanghi giuridicamente sono considerati rifiuti e, pertanto, anche nel caso in esame, a parere dello scrivente ufficio, per l'utilizzo degli stessi è necessario attenersi alla vigente normativa in materia”;

PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal Comune di Campi, acquisito agli atti regionali con Prot. n. 0158832/25 del 15/04/2025, in relazione alla conformità urbanistica delle opere e al nulla osta acustico sulla base della valutazione previsionale presentata dal tecnico competente incaricato;

RICHIAMATI

- la nota di convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi riproposta in modalità sincrona e telematica ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990 s.m.i. (rif.to prot. RA n.0192712/25 del 09/05/2025) che qui s'intende integralmente richiamata, indetta al fine di superare collegialmente i contrasti/difficoltà evidenziati, con il supporto tecnico del Servizio regionale DPC026 Gestione Rifiuti e Bonifiche nonché del Distretto ARPA di Teramo;
- il Verbale conclusivo della prima seduta sincrona, che qui s'intende integralmente richiamato, trasmesso in data 11/08/2025 con Prot. n.0332641/25, con cui sono state invitate le Amministrazioni coinvolte a esprimere, entro il 15/09/2025, i propri nulla osta, concerti o altri atti di assenso in merito al procedimento riguardante il rilascio dell'autorizzazione per il progetto di ripristino ambientale di cui all'oggetto, subordinando la convocazione della seconda seduta della CdS, qualora: *“gli Enti invitati formulino ulteriori richieste di integrazione da trasmettere, sia allo scrivente Servizio procedente, sia alla Ditta istante (zeno.sas@pec.it); alla scadenza del suddetto termine del 15 settembre, lo Servizio scrivente non abbia acquisito gli atti di assenso richiesti, anche con eventuali prescrizioni; le eventuali*

osservazioni e/o prescrizioni formulate dalle Amministrazioni possano costituire un effettivo e motivato impedimento alla conclusione anticipata della Conferenza di Servizi”;

- la nota pervenuta dalla Provincia di Teramo, AREA 1 Servizi Amministrativi Generali Settore Valorizzazione e Tutela Ambientale Sub Ambito Territoriale Acqua e Rifiuti – Espropri (rif.to prot. n.0362169/25 del 12/09/2025), con cui viene riportato testualmente che *“si rappresenta la necessità di convocare una CdS in modalità sincrona al fine di rappresentare diverse problematiche emerse dall’analisi della documentazione prodotta dalla Ditta (quali ad esempio alcuni aspetti relativi alla perimetrazione dell’area da investigare, al calcolo dei volumi di fanghi, alle modalità di definizione del piano di campionamento, alla impossibilità di comprensione delle ipotesi concettuali poste a fondamento dei calcoli progettuali, ecc.) e pervenire, se del caso, alla loro risoluzione”;*
- la nota di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi (rif.to prot. RA n.0409391/25 del 30/09/2025) in modalità sincrona e telematica che qui s’intende integralmente richiamata;
- la nota dal Servizio Gestione Rifiuti DPC026, trasmessa il 15/10/2025 con Prot. n.0406368/25 con cui lo stesso segnala *“come non risultino profili di competenza dello scrivente Servizio in riferimento alle evidenze emerse nel procedimento di che trattasi”;*
- il Verbale conclusivo della seconda seduta sincrona, che qui s’intende integralmente richiamato, trasmesso in data 07/11/2025 con Prot. n.0440607/25, con cui è stata concessa una sospensione dei termini del procedimento per un periodo di 90 (novanta) giorni, invitando la Ditta a fornire idonea evidenza dell’avvenuto adempimento a quanto prescritto nella seduta del 15/10/2025, con riferimento ai singoli atti, provvedendo all’avvio del procedimento ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs152/2006 e s.m.i., art.242 e seguenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- la documentazione integrativa rispettivamente trasmessa dalla Ditta richiedente, acquisita al prot. regionale n.0050884/26 del 09/02/2026, e dal laboratorio incaricato, acquisita al prot. regionale n. 0068041/26 del 18/02/2026);
- la nota di convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi (prot. RA prot. n.0084202/26 del 02/03/2026) in modalità sincrona e telematica che qui s’intende integralmente richiamata, indetta al fine di superare collegialmente i contrasti/difformità evidenziati, con il supporto tecnico del Distretto ARPA di Teramo e della Provincia di Teramo, Settore Valorizzazione e Tutela Ambientale Sub Ambito Territoriale, Acqua e Rifiuti;
- il Verbale conclusivo della terza seduta sincrona, che qui s’intende integralmente richiamato, trasmesso in data 31/03/2026 con Prot. n. 130014/26, con cui è stata notificata la sospensione della procedura amministrativa nelle more della trasmissione, da parte della Ditta, entro un termine di 45 giorni a partire dalla data di notifica del medesimo Verbale, di un piano tecnico operativo volto a chiarire definitivamente la corretta classificazione dei fanghi stoccati presso l’area di cava in esame e a fornire una descrizione della loro gestione ai fini del riutilizzo nel

rispetto delle principali matrici ambientali potenzialmente coinvolte;

- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta richiedente, acquisita al prot. regionale n.0218344/26 del 26/05/2026;
- la nota di convocazione della quarta seduta della Conferenza di Servizi (rif.to prot. RA prot. n 0227183/26 del 03/06/2026) in modalità sincrona e telematica s.m.i. che qui s'intende integralmente richiamata;
- il Verbale conclusivo della quarta seduta sincrona, che qui s'intende integralmente richiamato, trasmesso in data 24/06/2026 con Prot. n.0259312/26, all'interno del quale si riporta che *"Il progettista incaricato dalla Ditta espone il contenuto del documento tecnico-operativo presentato, precisando che i fanghi stoccati presso l'area di cava non si configurano come rifiuti, ma come limi sabbiosi che dovranno essere movimentati all'interno della medesima cava ai fini del ripristino ambientale e del modellamento morfologico del sito" e che "Si prende quindi atto del documento tecnico-operativo presentato dalla Ditta, prescrivendo la redazione di perizie tecniche asseverate, da trasmettere con una periodicità riferita a ciascun lotto di materiale estratto e da movimentare del volume pari a 2.000 mc, al fine di verificarne la conformità qualitativa, prima dell'impiego per il ripristino ambientale previa opportuna miscelazione e secondo le modalità operative progettuali autorizzate"*.

RICHIAMATI, pertanto, i pareri e le dichiarazioni acquisiti in sede di CdS, in particolare:

- del parere favorevole del Comune di Campi di cui al Prot. n. 0158832/25 del 15/04/2025;
- la dichiarazione resa della rappresentante ARPA in sede della quarta seduta sincrona, secondo cui *"i fanghi sono stati conferiti presso l'area di cava in epoca antecedente l'entrata in vigore della normativa sui rifiuti e le indagini svolte fino ad oggi presso il sito, così come riassunte e riepilogate negli atti istruttori, non danno evidenza di una situazione di contaminazione a carico delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee"*;
- la dichiarazione redatta dalla rappresentante della Provincia in sede della quarta seduta sincrona, con cui la stessa *"prende atto di quanto determinato dall'ARPA in qualità di organo tecnico"*;

CONSIDERATO che ai fini del ripristino, gli strati di "materiale" dovranno essere composti da:

- materiale, costituito da fango, già presente all'interno del sito di cava;
- terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
- cappellaccio per copertura finale;

PRECISATO, che la Ditta deve stipulare apposita garanzia fideiussoria, commisurata con la volumetria complessiva, di progetto, pari a Euro 280.000,00 in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario e che la stessa dovrà essere:

- accordata da un Soggetto iscritto all' IVASS e pertanto abilitato al rilascio delle garanzie nei

confronti della PP.AA., a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;

- prorogata e mantenuta in vigore fino a dichiarazione di svincolo del Beneficiario a seguito di accertamento finale del regolare ripristino dell'area di progetto.

Inoltre, la Società assicuratrice non potrà godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e dovrà impegnarsi a versare, a prima richiesta del Beneficiario, l'importo garantito a seguito della notifica di formale diffida ad adempiere, qualora il titolare della cava non abbia dato corso agli interventi di ripristino ambientale entro il termine perentorio assegnato dal Beneficiario medesimo.

VERIFICATO che la Ditta, alla data del presente provvedimento, risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "*White list*") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, ai sensi della L. 190/2012, con iscrizione in data 16/03/2026;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta Zeno S.a.s. di Vanarelli Michelangelo e C. al "Progetto di ripristino ambientale di una ex-cava sita in Località Fosso Bianco di Campovalano nel Comune di Campi (TE)", nn. 4-5-6-7-8-158-165-166-226-227 del Foglio di mappa n. 57, secondo il progetto presentato ed approvato in sede delle richiamate Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Zeno S.a.s. di Vanarelli Michelangelo e C., avente sede legale Via del Monte n.2 nel Comune di Campi (TE) – P.IVA 00817850670 [in seguito: Ditta], al ripristino ambientale di una cava sita in Località Bianco di Campovalano nel Comune di Campi (TE), individuata catastalmente dalle Particelle nn. 4-5-6-7-8-158-165-166-226-227 del Foglio di mappa n.57, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati nel corso delle sedute della Conferenza di Servizi, oltre a quanto a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n.4429 del 05/12/2024, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di ricezione del presente provvedimento autorizzatorio;
- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio;

- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 80.000 mc per l'intera durata dell'attività; il volume di materiale da impiegare per il ripristino è pari a 29.820 mc, di cui circa 10.000 mc sono costituiti da materiali già presenti in sito;
- la coltivazione avverrà in un unico lotto di lavorazione nel rispetto del cronoprogramma depositato;

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia in originale - o documento informatico contenente le firme elettroniche (FEQ) - del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore di Regione Abruzzo, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale pari a € 280.000,00 (duecentottantamila/00 Euro) nel rispetto delle clausole e condizioni espresse in premessa;
 - almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, la domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale alle emissioni di tipo polverulento, ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]”*;
 - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di “messa in esercizio dell'impianto” di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla citata D.G.R. n. 599/2019;
 - almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), “Denuncia di esercizio” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, contenente, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 117 del D.Lgs 81/2008, in presenza di linee elettriche;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione tecnica attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di

coltivazione vigente, al DSS e a tutte le prescrizioni impartite, certificando, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:

- a. ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
- b. l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
- c. tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
- d. è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza;

• Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede delle CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- predisporre e trasmettere al Comune il "*collaudo acustico*" di cui al comma 7, Art.4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale entro i termini stabiliti dall'Autorizzazione comunale di cui al comma 3 del citato Art.4;
- rispettare in modo assoluto il franco di falda;
- verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.
- conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno, con particolare riferimento ai DDT e alle analisi di certificazione/qualità ambientale, ove previste;
- con specifico riferimento all'utilizzo ai fini del ripristino dei fanghi presenti in sito nel rispetto del progetto presentato e in conformità a quanto previsto dall'art.184-ter, comma 1 lett. d), del D.Lgs 152/2006 s.m.i., eseguire un'indagine per ciascun lotto di materiale da movimentare del volume di 2000 mc, sotto la supervisione di tecnici incaricati e del laboratorio che si occuperà dello svolgimento delle analisi chimiche

per la verifica di conformità delle CSC di legge e del test di cessione. A valle di ciascuna indagine e con la periodicità definita dai volumi di lotti da movimentare (2000 mc), la Ditta dovrà altresì redigere e trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una Perizia tecnica asseverata, allo scopo di verificarne la conformità qualitativa dei materiali, prima dell'impiego degli stessi per il ripristino ambientale e previa opportuna miscelazione e secondo le modalità operative progettuali autorizzate;

- provvedere all'esecuzione delle operazioni di ritombamento dei materiali di apporto provenienti dall'esterno, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive. In particolare, dovranno essere puntualmente definite e applicate le tecniche di posa in opera e di compattazione dei materiali, assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti, nonché implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di coltivazione.
- Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
 - registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati se provenienti dall'esterno;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica finale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico precedentemente asportato, opportunamente integrato e posto in opera in conformità alle indicazioni progettuali approvate, al fine di favorire il rapido attecchimento della vegetazione e il ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.
- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;

La Ditta è responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo.

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
 - alla Ditta Zeno S.a.s. di Vanarelli Michelangelo e C.;
 - al Comune di Campi;

- al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- all' ARPA Abruzzo;
- alla Provincia di Teramo.

4. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore

Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO